



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE**

così composta:

Dott. Domenico Bonaretti
Dott.ssa Rossella Milone
Dott.ssa Beatrice Siccadi

Presidente relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 2581/2024, promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata o di *roduttivo* del presente giudizio, dall'avv. Antonio D'Alessio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Viale Monte Zebio n. 19,

Impugnante

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2)

Resistente contumace

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiarare in parte qua la nullità del lodo reso a maggioranza "inter partes" e sottoscritto dagli Arbitri il 18 marzo 2024, non notificato provvedendo sul merito della controversia come segue:

“a) accertare e dichiarare l’inadempimento della interno della RTI costituita con scrittura privata de le causali tutte di cui alle premesse della Domanda di Arbitrato la	Controparte_1	alle pattuizioni del Regolamento er l’effetto, condannare per i titoli e Controparte_1 in persona del
--	---------------	---

legale rappresentanti p.t. A.U. ing. **Persona_1** con sede in Bologna – Cap 40133 – Via Emilia Ponente 129/C al pagamento – all favore della **Parte_1** della somma di Euro 212.058,30 (con la fattura n. 2200012179 del 30.11.202 rmità ai criteri dettati dal Regolamento interno del RTI del 15 maggio 2008, così come specificati negli atti di causa oltre ad euro 51.361,69 per interessi calcolati sino al 19 ottobre 2023, per il relativo periodo di riferimento a decorrere dal 1 gennaio 2020, oltre gli interessi moratori dalle singole successive scadenze e le spese di giudizio, oltre che al rimborso delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale, con espressa riserva di ogni altro diritto e azione.

b) respingere, siccome inammissibile ed infondate le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate da [...] **Controparte_1** nel corso del procedimento arbitrale.

ria ordinare al Ministero della Giustizia ed alla Corte di Appello di Firenze di esibire tutte le fatture ed in compensi corrisposte alla **Controparte_1** a decorrere dal 1° gennaio 2020 in virtù del contratto di appalto del 22 dicembre 20 roghie.

Sempre in via istruttoria e fermo restando il richiamo alle risultanze documentali del procedimento arbitrale svoltesi tra le stesse parti già versate in atti, voglia la Corte disporre consulenza tecnica di ufficio per accertare la conformità della quantificazione del credito vantato dalla **Parte_1** nei confronti di **CP_1** per i titoli di cui è causa ai criteri di determinazione indicati nel Regol el 15 maggio 2 atti connessi.

Con vittoria di spese ed onorari comprese quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda di arbitrato notificata alla controparte in data 10 luglio 2023 **Parte_1** [...] (di seguito anche solo “ **Pt_1** ”) – già **Parte_2** e, ancor prima, Elyo Italia ha nominato, quale arbitro, **Proppa** Cancrini e ha formulato al costituendo Collegio Arbitrale il seguente quesito:

“Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale (...) accertare l'inadempimento della **Controparte_1** alle pattuizioni del Regolamento interno della RTI costituita con scrittura privata per l'effetto condannare (...) la **Controparte_1** (...) al pagamento – allo stato degli atti – in favore della **Parte_1** della 8,30 ed euro 32.767,36 per interessi”.

A fondamento della pretesa **Pt_1** ha dedotto:

(i) di aver costituito insieme ad altre imprese – tra cui, per quanto qui rileva, la **CP_2** (di seguito anche solo “ **CP_2** ”) – un'associazione temporanea (l' “**Associazione**”) al fine di partecipare, quale im ndataria, a una procedura di evidenza pubblica indetta dalla Consip per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 1999, avente per oggetto la prestazione di servizi di Facility Management (la “**Convenzione**”);

(ii) che i rapporti tra le imprese partecipanti all'associazione temporanea erano regolati da un accordo sottoscritto in data 15 maggio 2008, il cui art. 4 prevedeva l'obbligo per le imprese mandanti, cui fosse stata affidata l'esecuzione di uno o più contratti di appalto

stipulati grazie alla Convenzione, di corrispondere all'impresa mandante una percentuale sul ricavato (l' "**Accordo**");

(iii) che l' CP_3 era riuscita ad aggiudicarsi la Convenzione e che, in esecuzione di essa, il C nze aveva emesso l'ordine di fornitura prot. n. 8433 del 7 dicembre 2011;

(iv) che con contratto del 22 dicembre 2015 il Ministero della Giustizia aveva affidato ad Pt_1 il servizio di pulizia, reception, controllo accessi e facchinaggio per gli uffici giudiziari nze, avvalendosi delle medesime condizioni del rapporto già in essere con il Comune di Firenze (l' "**Appalto**");

(v) che Pt_1 aveva delegato per l'esecuzione dell'Appalto Iprams, la quale, in data 28 dicembre , aveva affittato l'azienda ad Controparte_1 già Controparte_4 (di seguito anche solo "CP_1");

(vi) che CP_1 non aveva corrisposto ad Pt_1 alcuna percentuale sul ricavato derivante dall'esec dell'Appalto, in violazione to previsto dall'art. 4 dell'Accordo;

(vii) che in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 si era già svolto un procedimento arbitrale, che si era concluso con un lodo che condannava CP_1 a pagare ad Pt_1 la somma di euro 301.563,00, lodo poi impugnato avanti la d'Appello di ;

(viii) che era interesse di Pt_1 promuovere altro procedimento arbitrale per i crediti maturati successivamente al embre 2019.

Con atto del 21 luglio 2023 CP_1 ha anzitutto declinato la competenza arbitrale, osservando (i) che la clausola compro ria sulla cui base Pt_1 aveva formulato la domanda di arbitrato si trovava contenuta nell'Accordo e (ii) ch ordo non era incluso nel ramo di azienda affittato da CP_2

Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Pt_1 deducendo che:

(i) diversamente da quanto sostenuto da Pt_1 l'art. 4 dell'Accordo non riconosceva alcun diritto di credito in capo all'impresa aria, limitandosi piuttosto a prevedere la distribuzione delle percentuali di ripartizione dei servizi tra le imprese partecipanti all'Associazione;

(ii) in ogni caso, anche a voler ammettere un obbligo per le mandanti di corrispondere alla mandataria una percentuale dei ricavi dei contratti stipulati grazie alla Convenzione, nella

specie tale obbligo sarebbe sorto in capo alla mandante **CP_2** prima della stipulazione del contratto di affitto di azienda, con conseguente irresponsabilità **CP_1**;

(iii) ancora, la pretesa di **Pt_1** era indeterminata, non essendo chiari i criteri sulla base dei quali la stessa aveva quantificato l'importo oggetto della domanda.

CP_1 ha comunque proceduto alla nomina del proprio arbitro, designando l'avv. Paolo Segalerba.

In data 14 settembre 2023 gli arbitri di parte hanno nominato, quale terzo arbitro con funzioni di presidente, l'avv. Paolo Carbone.

In data 4 ottobre 2023 il Collegio Arbitrale si è costituito, assegnando alle parti termini per il deposito dell'atto di precisazione dei quesiti, per il deposito di una prima memoria contenente la formulazione di eventuali istanze istruttorie e per l'ulteriore deposito di una memoria di replica, comprensiva di eventuali istanze istruttorie correlate a quelle formulate dalla controparte.

In data 18 marzo 2024 il Collegio Arbitrale – con deliberazione assunta a maggioranza e parere dissenziente dell'avv. Arturo Cancrini – ha respinto la domanda di **Pt_1** per difetto di legittimazione passiva di **CP_1** e, in ogni caso, per mancanza di prova.

In sintesi, il Collegio – premessa l'applicabilità ad **CP_1** della clausola compromissoria contenuta nell'Accordo sottoscritto tra **Pt_1** ed **CP_2** e la conseguente competenza del Collegio Arbitrale a decidere il merito – ha ritenuto, nondimeno, che la pretesa fatta valere da **Pt_1** integrasse un credito sorto prima che **CP_2** affittasse il ramo di azienda comprensivo dell'appalto ad **CP_1** e che, pertanto, tale credito poteva essere fatto valere solo nei confronti di **CP_2**. Ciò in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 10 del contratto di affitto di azienda, ai sensi del quale “*i debiti relativi all'Azienda che sussisteranno alla data di efficacia del presente contratto rimarranno in capo al Proprietario*”.

Pertanto, sempre secondo il Collegio, alla stessa conclusione si sarebbe dovuti giungere anche in mancanza di tale clausola specifica, considerato che l'art. 2560, comma 2, c.c. – applicabile ad avviso degli Arbitri anche all'affitto di azienda – dispone che il cessionario dell'azienda possa rispondere dei debiti anteriori al trasferimento, in solido con l'alienante, solo se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori. Sennonché, nel caso di specie era da escludere che il preteso credito di **Pt_1** risultasse dai libri obbligatori di **CP_2**. Di qui il difetto di legittimazione passiva di **CP_1** che sotto tale profilo (cfr. lodo in data 14 settembre 2023, pagg. 41-44).

Quanto poi alla mancanza di prova, il Collegio ha rilevato come **Pt_1** non avesse prodotto “alcuna fattura, né illustrato alcun calcolo” in base al quale aveva “determinato l'importo capitale (...) e la somma richiesta a titolo di interessi”. Né – sempre ad avviso del Collegio – avrebbe potuto accogliersi l'istanza di esibizione formulata da **Pt_1** avente per oggetto “le fatture emesse da

CP_1 in relazione all'esecuzione del contratto di appalto" o, ancora, la richiesta di acquisizione "delle nze disponibili sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero della Giustizia". Infatti, in occasione della ridefinizione dei rapporti economici tra Pt_1 ed CP_2 quest'ultima si era impegnata a comunicare ad Pt_1 "ogni avvenuta fatturazione all'Amministrazione Ordinante" ed Pt_1 non aveva mai conte d CP_2 la violazione di tale impegno. Il che, ad avviso llegio, poteva significare solo se: (i) o che Pt_1 era in realtà in possesso di "tutti gli elementi necessari a determinare con precisione l'importo" oppure (ii) che Pt_1 non era in possesso di tali elementi per negligenza sua. E questo, secondo il Collegio, era sufficiente a determinare "la reiezione dell'istanza istruttoria" (cfr. lodo impugnato, pagg. 44 e 45).

Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2024 al procuratore che aveva difeso CP_1 nel procedimento arbitrale, Pt_1 ha impugnato la decisione del Collegio, endone la nullità per i motivi di rt. 829, comma 1, nn. 5, 9, 10, 11 e 12 c.p.c.

All'udienza del 2 aprile 2025, preso atto della mancata costituzione di CP_1, veniva disposta la rinotifica dell'atto di citazione direttamente ad CP_1 per la n udienza del 10 settembre 2025.

All'udienza del 10 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di CP_1 e rinviata la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 per la discussione avanti al Colle n assegnazione del termine per il deposito di brevi note conclusive sino al 2 dicembre 2025; all'udienza del 10 dicembre 2025 Pt_1 ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione e il Collegio ha trattenuto la causa i one.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di impugnazione dedotti da Pt_1 è opportuno premettere che, in generale, l'impugnazione del lodo arbitrale ha car i impugnazione limitata, in quanto ammessa solo (i) per uno dei vizi *in procedendo* indicati dall'art. 829, comma 1, c.p.c. o (ii) per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 829, commi 3 e 4, c.p.c.

Essa, in altre parole, non dà luogo a un giudizio di appello che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. come conseguenza di errori *in procedendo* o *in indicando*.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 9 maggio 2000, n. 5857).

Ebbene, alla luce di queste premesse, la Corte ritiene che l'impugnazione per nullità del lodo proposta da **Pt_1** sia infondata e debba essere respinta.

Pt_1 infat ensurato il lodo nella parte in cui il Collegio Arbitrale “*dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell CP_1 ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, ritenendo, inoltre, fondata ezione circa l'assenza della prova del credito*” (cfr. atto di citazione, pag. 10). In particolare, secondo **Pt_1** gli Arbitri avrebbero accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di **CP_1** “*f leva su un'interpretazione radicalmente illogica e incongruente dell'art. 10 del contratto di affitto di azienda (...) stipulato tra CP_2 ed CP_1 e ponendosi in “aperta ed immotivata contraddizione (...) con le statuizioni conten pri del lodo*” (cfr. atto di citazione, pag. 14).

Ad avviso della Corte, tuttavia, tale censura non è suscettibile di integrare alcuna delle cause di nullità del lodo invocate da **Pt_1**

Ed invero, quanto alla causa di nullità di cui all'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre anzitutto premettere che essa deve necessariamente essere riferita al requisito di cui all'art. 823 n. 5 (*i.e.* esposizione sommaria dei motivi), essendo evidente che il lodo possieda i requisiti di cui all'art. 823 nn. 6 e 7 c.p.c.

Ciò premesso, occorre osservare che “*in tema di impugnazione del lodo arbitrale il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione*” (cfr., tra le tante, Cass., 18 maggio 2018, n. 12321).

Ebbene, nella specie appare arduo sostenere che il lodo impugnato sia del tutto privo di motivazione o che la motivazione sia talmente carente da non consentire l'individuazione della *ratio decidendi*. Infatti, gli Arbitri hanno accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di **CP_1** e respinto la domanda di **Pt_1** sulla base di una ragione che – a prescindere dalla sua isibilità – è chiarissima e nell'assunto per cui il credito fatto valere da **Pt_1** dovesse considerarsi anteriore rispetto alla data di efficacia dell'affitto di azienda, con uente irresponsabilità di **CP_1**, sia in base ai principi generali, sia in base all'art. 10 del contratto di affitto.

Per quanto concerne, invece, l'ulteriore caso di nullità invocato da **Pt_1** – vale a dire l'asserita sussistenza di disposizioni contraddittorie (art. 829, co , n. 11) – è opportuno precisare che “*in tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (...) va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (cfr., tra le tante, Cass., 5 febbraio 2021, n. 2747).

Nella specie – secondo quanto è dato comprendere – **Pt_1** contesta al Collegio Arbitrale di avere, (i) da un lato, affermato la propria competenza arbitrale ritenendo che l'Accordo contenente la clausola compromissoria fosse applicabile anche ad **CP_1** quale affittuaria di ramo di azienda di **CP_2** e, (ii) dall'altro lato, escluso l'applicazione ad **CP_1** dello stesso Accordo nella parte che prevedeva l'obbligo per le mandanti esecutrici di contrattare appalti di pagare alla mandataria una percentuale sul ricavato.

Come si è visto, però, gli Arbitri non hanno affatto negato l'applicazione dell'Accordo ad **CP_1**, ma, sul presupposto che il credito fatto valere da **Pt_1** fosse sorto prima dell'affitto di azienda da parte di **CP_2** hanno escluso che **CP_1** dovesse rispondere del debito corrispondente, vuoi sull'osservanza dei principi generali, vuoi sulla base di quanto previsto nello specifico dall'art. 10 del contratto di affitto di azienda.

È quindi evidente che la motivazione – oltre a permettere di individuare senza difficoltà l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione – non è affatto contraddittoria, proprio perché il presupposto di partenza per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è la non applicabilità dell'Accordo ad **CP_1** – in contraddizione con la prima parte del lodo che invece ne aveva previsto l'applicabilità – ma l'anteriorità del credito fatto valere da **Pt_1** rispetto all'affitto di azienda o – se si preferisce – la qualificazione delle obbligazioni di cui **Pt_1** richiedeva l'adempimento quali “*obbligazioni ad esecuzione differita*” (cfr. lodo impugnato, par. 2).

Ancora, **Pt_1** ha censurato la decisione del Collegio Arbitrale nella parte in cui gli Arbitri hanno fatto riferimento all'art. 2560, comma 2, c.c. e alla mancata iscrizione del debito oggetto del procedimento arbitrale nei libri contabili obbligatori di **CP_2** senza che tali aspetti fossero stati trattati da **CP_1** nei suoi atti difensivi. Il che, ad avviso di **Pt_1** sarebbe sufficiente a determinare la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio (art. 829, comma 1, n. 9).

Ritiene il Collegio che neppure tale censura possa essere accolta.

Ed invero, è pacifico che “*in tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire (...). Deriva da quanto precede, pertanto, che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa*” (cfr. Cass., 7 giugno 2021, n. 15785).

Nella specie, **Pt_1** si è limitata a censurare quella parte della motivazione in cui il Collegio Arbitrale ha fatto riferimento all'art. 2560, comma 2, c.c. (e alla mancata iscrizione del debito oggetto del procedimento nei registri contabili obbligatori di **CP_2**), senza curarsi del fatto che tale norma non fosse mai stata invocata dalla controparte. Tuttavia, **Pt_1** non ha indicato lo specifico pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa. Sicché la presunta violazione del principio del contraddittorio viene ad essere una violazione meramente formale, insuscettibile di determinare, in ogni caso, la nullità del lodo.

Quanto, infine, agli ulteriori casi di nullità prospettati dall'impugnante – vale a dire quelli di cui all'art. 829, comma 1, nn. 10 e 12, c.p.c. – si osserva innanzi tutto come **Pt_1** non abbia spiegato per quale motivo, a suo avviso, il lodo arbitrale impugnato sarebbe affetto da quei vizi che danno luogo a tali casi di nullità. Il che rende la censura – prima ancora che infondata – inammissibile.

Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene che nessuno dei vizi che danno luogo ai casi di nullità prospettati ricorra nel caso di specie.

In particolare, non ricorre il vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 10 c.p.c. (*i.e.* omessa decisione sul merito della controversia), in quanto il difetto di legittimazione passiva della parte nei cui confronti è proposta la domanda è questione attinente al merito.

Men che meno ricorre il vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. (*i.e.* omessa pronuncia), in quanto risulta che il Collegio Arbitrale si è pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti.

Per tutte le ragioni esposte l'impugnazione deve essere respinta, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

La contumacia della parte convenuta esime la Corte dal provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di **Controparte_1** **rigetta** l'impugnazione proposta da **Parte_1** e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato.

Milano, 10 dicembre 2025

Il Presidente estensore
Domenico Bonaretti

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi